



# *Prefettura di Messina*

## *Area Seconda - Ufficio Elettorale Provinciale*

elettorale, una cartolina-avviso recante, tra l'altro, l'indicazione della data e degli orari della votazione, richiamandosi le indicazioni già riportate con precedente nota prefettizia n. 34253 del 2 aprile scorso (punto 3).

### ***e) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione***

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore:

- degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei disabili;
- degli elettori "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione".

Tali disposizioni si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino, rispettivamente:

- per le elezioni europee, nell'ambito dell'intero territorio nazionale;
- per le elezioni comunali, nell'ambito del comune del quale si è elettori.

L'elettore interessato deve far pervenire al sindaco del proprio comune di iscrizione elettorale:

- un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata della prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 30 aprile e lunedì 20 maggio 2024**. Tale ultimo termine (20 maggio), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, con riferimento alle elezioni comunali, vale anche per il turno di ballottaggio) deve:

- indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico;
- essere corredata di copia della tessera elettorale;
- essere corredata di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

In particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.



# *Prefettura di Messina*

## *Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale*

Sono da ritenere applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 56, primo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e all'art. 41, comma 7, del D.P.R. n. 570/1960, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

### ***f) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia***

Allo scopo di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del D.P.R. n. 361/1957, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste di candidati per le elezioni europee, gli uffici elettorali di tutti i comuni dovranno rimanere aperti ininterrottamente nei giorni di **martedì 30 aprile e mercoledì 1° maggio 2024**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti sia di martedì 30 aprile che di mercoledì 1° maggio); gli stessi Uffici dovranno rimanere aperti anche nei giorni immediatamente precedenti, ~~ovverosia sabato 27 e domenica 28 aprile~~, almeno nelle ore antimeridiane, ~~e lunedì 29 aprile~~, anche nelle ore pomeridiane, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

### ***g) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati***

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle prossime elezioni comunali.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto